



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ARNAS GARIBALDI

COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA


La **AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA** - d'ora in poi **A.R.N.A.S. GARIBALDI** -, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, (COD. FISC. - P.I. 04721270876), con sede in Catania Piazza Santa Maria La Grande n. 5

E

Il **COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA** - d'ora in poi **CPO** - , in persona del Coordinatore avv. Maria Chiamonte

PREMESSO

- che la violenza contro le donne è presente in tutti i paesi, indipendentemente da fattori sociali, economici e culturali e la causa principale è data dalla discriminazione che nega pari diritti e uomini e donne;
- che la violenza di genere si associa con la violenza fisica (maltrattamenti) - violenza sessuale (molestie, stupro, sfruttamento) - economica (dipendenza da terzi per mancanza di un reddito proprio) - psicologica (violazione del sé);
- che sono sempre più in aumento le forme di violenza e maltrattamenti che si consumano all'interno dell'ambito familiare e che spesso vengono mascherati da presunti quanto improbabili "incidenti domestici";
- che la violenza contro le donne per essere svelata ed affrontata deve essere nominata e riconosciuta anche attraverso la costruzione di reti



PROTOCOLLO DI INTESA

di relazioni in grado di sostenere concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza;

- che un primo passo contro la violenza sulle donne è riconoscere che si tratta di un problema sociale e come tale deve essere affrontato in un contesto relazionale;

- che l'ONU definisce la violenza contro le donne come *"... ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per una donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà che avvengano nel corso della vita pubblica o privata..."*;

- che il Consiglio d'Europa riconosce *"la violenza contro le donne come un attacco alla loro integrità fisica, psicologica e sessuale, ai loro diritti di persone umane e alle loro libertà fondamentali; ritiene che la violenza contro le donne costituisca un importante problema strutturale della società, fondato sulla manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguale che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne;*

visti

- la Costituzione Italiana che già negli articoli 2 – 3 – 24 - 51 aveva sancito i principi fondamentali riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo, di uguaglianza dei cittadini senza distinzione alcuna di sesso, razza o religione;

- gli articoli 2 – 3 – 137 e 141 del trattato CE;

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 "Mobbing sul posto di lavoro" (2001/2339-INI);

- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata

PROTOCOLLO DI INTESA

ad Istanbul l'11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul), in Italia convertito in legge il 19 giugno 2013;

- La decisione 779/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne ne per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (c.d. programma Daphne III);
- La legge 176/1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo", firmata a New York il 29 novembre 1969;
- La legge 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale" e successive modificazioni ;
- La legge 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e successive modificazioni;
- La legge 38/2009 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006 n. 198 denominato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- la circolare del Consiglio Nazionale Forense del 27 febbraio 2013 n. 6 relativa al regolamento per la costituzione dei C.P.O. presso ogni singolo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

RITENUTO

- che, in applicazione della normativa nazionale ed europea, è riconosciuto ai singoli CPO il compito di elaborare e proporre codici di comportamenti diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni discriminatorie di violenza anche indiretta;

PROTOCOLLO DI INTESA

- che annualmente viene registrata la tendenza all'aumento della brutalità fisica e psichica contro le donne ed i soggetti vulnerabili, ma non è stato registrato un proporzionale aumento delle denuncia contro gli atti di violenza ed i soprusi;
- che è pertanto intenzione del CPO del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania collaborare attivamente nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne, i minori ed i soggetti vulnerabili in genere (anziani, portatori di handicap).

Tutto quanto ritenuto e premesso, le parti come sopra evidenziate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Protocollo è finalizzato alla formalizzazione di un "Tavolo o Rete interistituzionale per la promozione della rete provinciale contro la violenza, e al consolidamento delle rete dei soggetti impegnati sul campo per garantire il monitoraggio del fenomeno, a tutela delle vittime ed il contrasto a tutte le forme di violenza sulle donne.

Il Tavolo coinvolgerà le diverse realtà pubbliche e private che intervengono sui temi afferenti gli ambiti della salute, della legalità, della sicurezza e della protezione, che ne condividono le finalità e le modalità di svolgimento.

Articolo 2

In particolare il presente Protocollo dovrà sviluppare un piano di intervento contro la violenza articolato secondo le seguenti fasi:

a) *conoscenza e monitoraggio del fenomeno*

istituzione di un sistema di raccolta dei dati condiviso volto a far emergere l'evoluzione del fenomeno;

b) *informazione e sensibilizzazione del fenomeno*

PROTOCOLLO DI INTESA

- promozione di campagne informative a livello provinciale quale primo passo per combattere la dispersione e l'evasione di soggetti vittime di violenza;
- promozione di momenti di confronto, di aggiornamento e di formazione tra i diversi operatori della rete coinvolti nella prevenzione e contrasto del fenomeno con la creazione di sinergie con le istituzioni provinciali, regionali e centrali preposte, anche con il ricorso a fondi dedicati alla sensibilizzazione dei media;
- interventi di formazione nelle scuole di ogni genere e grado.

c) applicazione delle misure di contrasto alla violenza

1. adozione delle linee guida per i Pronto Soccorso ove sarà assicurata la presenza di uno o più membri del CPO ogni qualvolta sarà allertata a mezzo di un operatore del P.S.;
2. sarà assicurata la specialistica competenza legale – sia in sede civile che in sede penale – con operatori tendenzialmente specializzati o specializzandi in materia di diritto di famiglia e/o minorile;
3. tale assistenza legale sarà fornita in forma totalmente gratuita in quanto i soggetti vittime di violenza possono accedere senza limiti di reddito al Patrocinio a Spese dello Stato;
4. potenziamento dei servizi anche mediante lo sviluppo di ipotesi progettuali specifiche per il reperimento di fondi regionali nazionali e comunitari;
5. adesione ad iniziative di sperimentazione e progetti a livello nazionale;

PROTOCOLLO DI INTESA

6. ogni altra attività di prevenzione e contrasto che i sottoscrittori riterranno opportuno avviare nella competenza per il raggiungimento delle finalità del presente protocollo.

Articolo 3

Durata: Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà durata di 3 anni.

La collaborazione sarà tacitamente rinnovata, salvo diversa intesa tra le parti.

Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere concordata e iscritta.

Articolo 4

Riservatezza: Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, e i documenti di cui conoscenza e o impossessa in relazione all'attività svolta di cui al presente protocollo.


Le parti si impegnano, pertanto, a diffidare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino alle attività di cui al presente accordo, alla più rigorosa riservatezza.

Articolo 5

Trattamento dati personali: le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i cd. "dati personali" forniti anche verbalmente, dagli utenti siano utilizzati esclusivamente per le finalità di cui all'accordo stesso.

Catania li, 08 Marzo 2017

IL COORDINATORE DEL CPO
ORDINE DEGLI AVVOCATI
(Avv. Maria Chiamonte)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giorgio Giulio Santonocito)

